

OGGETTO

Servizi tecnici di ingegneria afferenti gli impianti tecnologici e la prevenzione incendi

CONTRATTO ACCORDO QUADRO CODICE CIG Y422CD389A

con unico operatore (art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Affidamento diretto ai sensi del regolamento di cui all'art. 36, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (per i servizi rientranti nei settori speciali) e dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (per i servizi rientranti nei settori ordinari)

Premesso che

- la programmazione triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici sono stati approvati dal C.d.A. di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con delibera n. 6 del 26.11.2019;
- l'aggiornamento della suddetta programmazione, approvato dal C.d.A. di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con delibera n. 3 del 06.03.2020, prevede la realizzazione dei seguenti interventi:
 1. LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI - OPERE INTERNE UFFICI
 2. LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO INTERMODALE - REALIZZAZIONE ROTAIE GRU A PORTALE
 3. LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO INTERMODALE - AMPLIAMENTO PIAZZALE OVEST: Opere di pavimentazione
 4. LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO INTERMODALE - LOTTO 6 - ALLUNGAMENTO DELL'ASTA DI MANOVRA FERROVIARIA A 750 MT
 5. LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO INTERMODALE - LOTTO 7 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ACCESSO AL TERMINAL
 6. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO LOGISTICO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
 7. LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI - OPERE ESTERNE
 8. LAVORI DI AMPLIAMENTO PIAZZALE SUD/EST INTERMODALE PER CIRCA 15.000 mq.
 9. REALIZZAZIONE DI MAGAZZINO RACCORDATO
 10. OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE GATE (IMP. ANTINTRUSIONE, TVCC, ECC.)
- Interporto S.p.A. ha la necessità di affidare in fasi successive, in relazione al programma di completamento e sviluppo dell'Interporto, il servizio per la redazione delle pratiche antincendio relative agli edifici e infrastrutture esistenti e di supporto specialistico in materia di impianti tecnologici da fornire all'Ufficio tecnico nella redazione dei progetti di fattibilità e di verifica dei progetti in relazione alla realizzazione degli interventi come individuati nella **planimetria** facente parte del Capitolato tecnico prestazionale che si allega al presente contratto;
- si ritiene a tal fine opportuno un coordinamento unitario del servizio mediante stipula di apposito Accordo Quadro, con il quale stabilire le condizioni alle quali l'Appaltatore si obbliga ad eseguire gli interventi che di volta in volta gli verranno richiesti, in relazione alla programmazione dei lavori, con appositi Contratti applicativi;
- l'utilizzo di uno strumento come l'Accordo quadro con unico operatore - ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - consente la razionalizzazione della spesa per il servizio richiesto, una migliore programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di affidamento dei singoli appalti e, di conseguenza, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- la stipula del presente Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione appaltante nei confronti dell'Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli interventi programmati o da programmare, di volta in volta disposti con appositi Contratti applicativi, nei quali saranno precisati l'oggetto del servizio, i loro importi ed il luogo di esecuzione e quant'altro stabilito dal Capitolato tecnico prestazionale;



- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede per servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 l'affidamento diretto da parte della stazione appaltante, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Considerato che

- l'ufficio tecnico di Interporto S.p.A. non possiede specifiche competenze e abilitazioni per lo svolgimento di servizi tecnici in materia di impianti tecnologici;
- è stato preliminarmente consultato, in quanto iscritto nell'Elenco operatori economici di Interporto, l'ing. Pesavento, della società InArtech s.r.l. il quale ha preso conoscenza delle situazioni degli immobili oggetto di pratiche antincendio e si è dimostrato disponibile ad assumere l'incarico di cui in oggetto;
- il curriculum professionale documenta esaurientemente l'esperienza ed i requisiti di capacità economica/finanziaria nonché di capacità tecnica/organizzativa posseduti dalla società InArtech srl per lo svolgimento dei servizi da affidare;
- la società InArtech srl ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale e tutela legale per un importo garantito di euro 2.500.000,00, come prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice, ed ha corrisposto un premio di euro 4.100,00 per il periodo dal 31.10.2019 al 31.10.2020;
- la previsione del corrispettivo ammonta a complessivi **euro 38.000,00**, oltre ad eventuali oneri previdenziali e IVA, è da ritenersi congrua in relazione alle prestazioni richieste;
- l'importo complessivo per i servizi da affidare rientra nel limite stabilito dal regolamento relativo ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le "imprese pubbliche" dei settori speciali - (ai sensi dell'art. 36, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016) approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 18 dicembre 2019 - che consente l'affidamento dei servizi di cui all'art. 46 del Codice, mediante incarico fiduciario del responsabile unico del procedimento per importi inferiori ad euro 40.000,00;
- per quanto attiene gli eventuali servizi rientranti nei settori ordinari si applicano le disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le funzioni di direttore dell'esecuzione del presente appalto di servizi, come *infra* definito, ex articoli 31 e 101 del Codice dei contratti, sono svolte dal RUP;
- il finanziamento delle prestazioni indicate nel presente accordo quadro verrà puntualmente definito nei successivi contratti applicativi che di volta in volta, in relazione agli interventi, specificheranno se rientrano nell'ambito delle somme a disposizione per realizzare gli interventi programmati e finanziati dalla Regione FVG o se fanno parte di attività che prevedono l'impegno di fondi propri della Società, come preliminarmente individuati nella planimetria inserita nel capitolato prestazionale facente parte del presente contratto.

Atteso che

- la procedura di affidamento dei servizi di cui al presente contratto, è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito "Portale") all'interno dell'area "RDO online" relativa alla presente procedura;
- fatto salvo quanto previsto all'art. 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatore economico si intendono validamente ed efficacemente effettuate per mezzo della piattaforma eAppalti della Regione FVG;
- l'autocertificazione sui requisiti dell'operatore economico sono stati resi mediante DGUE e dichiarazione complementare al DGUE elettronico;
- effettuate le verifiche di legge, dalla documentazione finora acquisita dalla Stazione appaltante, nulla risulta a carico del suddetto Appaltatore circa la sussistenza di provvedimenti o procedimenti inerenti misure di prevenzione o divieti di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e lo stesso risulta in

possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria adeguati per la stipula ed esecuzione del contratto;

- la società InArtech srl risulta regolare con versamento dei contributi come da DURC rilasciato in data 20.03.2020 con validità fino al 18.07.2020;
- sono in corso le verifiche di legge e dalla documentazione finora acquisita dalla Stazione appaltante, e lo stesso risulta in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la stipula ed esecuzione del contratto;
- la società INArtech srl ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, ancorché non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, considerato e atteso

il giorno ventinove del mese di aprile dell'anno duemilaventi (29.04.2020)

tra

il Dirigente e Responsabile del procedimento p.i. De Paoli Alfredo, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Interporto Centro - Ingresso di Pordenone S.p.A. con sede in Pordenone – Via Interporto Centro Ingresso n. 114/5, codice fiscale e partita IVA 00192610939, di seguito denominata "Stazione appaltante", da una parte

e

InArtech s.r.l. (C.F.: 03675400273 - P.IVA: 03675400273), con sede legale in San Donà di Piave (VE), Via Garda, 10/3 - C.A.P.: 30027, rappresentata dall'ing. Oscar Pesavento, di seguito denominato "Professionista o Appaltatore", dall'altra parte,

si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 – Premesse

Le premesse ed i considerato sopra esplicitati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto dell'appalto - Durata - Penali

La presente procedura ha ad oggetto la conclusione di un accordo quadro, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico per l'affidamento di servizi di ingegneria afferenti gli impianti tecnologici.

Le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro, da affidarsi previo avvio di appositi Contratti applicativi, ancorché non esaustivamente, hanno le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite nel Capitolato tecnico prestazionale allegato al presente contratto e puntualmente definite di volta in volta nei singoli Contratti applicativi.

Con riferimento al contenuto dei singoli Contratti applicativi occorrerà indicare l'oggetto degli interventi o del gruppo degli interventi da eseguire, la descrizione delle prestazioni, l'importo presunto delle stesse, il cronoprogramma e i termini utili per l'esecuzione di ciascuna prestazione.

Il servizio oggetto di affidamento è suddiviso per interventi in relazione ai finanziamenti, e per fasi in relazione alla sua attuazione temporale, come di seguito in sintesi riassunto:

Centro Servizi

Pratica antincendio relativa all'autorimessa

Progetto lavori di adeguamento autorimessa e SCIA

Centro Intermodale

Collaudi e verifiche tecniche degli impianti tecnologici



Supporto per la redazione pratica l'ottenimento del certificato di agibilità – SCIA impianto antincendio

Progetto di fattibilità tecnico economica impianti del magazzino raccordato

Progetto di fattibilità tecnico economica per il completamento impianto di illuminazione piazzale

Progetto di fattibilità tecnico economica impianto antintrusione

Consulenze tecniche di supporto all'Ufficio tecnico

Prestazioni da quantificare a vacazione per consulenze, assistenza e supporto per l'aggiornamento dei CPI in scadenza ed in conseguenza di modifiche e di adeguamenti normativi.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti per le seguenti ragioni: *necessità che, per la corretta esecuzione dell'appalto, le prestazioni vengano erogate dal medesimo operatore economico in collaborazione con l'ufficio tecnico.*

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio in oggetto dell'offerta prodotta in sede di procedura di affidamento, che fa parte integrante del presente contratto, e alle condizioni tutte contenute nel presente Accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d'ora ad eseguire i predetti servizi sulla base di specifici eventuali contratti che verranno di volta in volta stipulati in relazione alle necessità della Stazione appaltante.

Il presente Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione appaltante nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo di interventi per un quantitativo inferiore a quanto previsto.

L'Appaltatore invece si impegna ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli interventi che la Stazione appaltante, in attuazione del presente Accordo quadro, deciderà di affidargli mediante contratti applicativi.

L'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il Capitolato tecnico prestazionale e gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire.

Il presente accordo quadro, **nei limiti di valore complessivo pari a euro 38.000,00**, ha una durata di 3 anni, *come previsto dall'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 50/2016*, a decorrere dalla data di stipulazione e cesserà comunque di avere efficacia alla sua scadenza naturale, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale venga raggiunto in tale termine. La Stazione appaltante si riserva di estendere la durata dell'Accordo quadro, per un ulteriore periodo opzionale della durata di 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato il limite massimo di importo a base dell'Accordo quadro pari ad euro 38.000,00.

L'Appaltatore, **nei limiti di valore complessivo pari a euro 38.000,00**, sarà obbligato ad aderire alla richiesta di proroga del contratto per il periodo massimo di 12 (dodici) mesi ulteriori, previa verifica, da parte della Stazione appaltante, della convenienza della stessa sotto il profilo del corrispettivo offerto, anche sulla base di un'indagine di mercato rispetto ai prezzi, patti e condizioni praticati nel territorio da Stazioni appaltanti consimili per analoghe tipologie di interventi e comunicarlo all'aggiudicatario stesso entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del contratto, salve motivate ragioni. Nel caso in cui la Stazione appaltante dovesse verificare la presenza di prezzi, patti e condizioni più convenienti, l'Appaltatore si impegna ad aderire a condizioni più favorevoli per la medesima Stazione appaltante.

L'Accordo cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo contrattuale, anche qualora ciò intervenga prima del termine di 3 anni, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso.

L'Appaltatore non avrà nulla a che pretendere in relazione al presente Accordo quadro, fintantoché la Stazione appaltante non darà esecuzione ai Contratti applicativi.

Alla scadenza del termine l'Accordo cesserà di avere effetto, anche nel caso di utilizzo solo parziale dell'importo complessivo del presente affidamento. In tal caso l'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa né alcun indennizzo, o qualsivoglia compenso in ordine ad un ipotetico quantitativo minimo di interventi da eseguire in attuazione del presente Accordo.

Si considereranno validamente affidati i servizi per i quali sia stato emesso l'apposito Contratto applicativo e/o assunto l'impegno contabile della relativa spesa. Dalla data di scadenza dell'Accordo non potranno essere affidati ulteriori interventi (fatta eccezione a quanto in appresso indicato), ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti con Contratti applicativi emessi dalla Stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal Contratto

applicativo per l'ultimazione.

Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione del corrispettivo, che comprende e compensa ogni relativo onere.

Non potranno essere stipulati Contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente Accordo.

Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo Contratto applicativo.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nei singoli Contratti applicativi, sarà comminata all'Appaltatore una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Contratto applicativo. Tale penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo relativo allo specifico Contratto applicativo. Qualora l'ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell'esecuzione del singolo Contratto applicativo, superi il 10% del corrispettivo pattuito per il singolo contratto, il Responsabile del procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo Contratto applicativo e la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo quadro stesso.

Articolo 3 – Modalità di svolgimento dell'incarico – Collaborazioni - Subappalti

Modalità di svolgimento dell'incarico

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni che gli vengono affidate in base al presente Accordo a regola d'arte e dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto dei successivi Contratti applicativi dell'Accordo.

L'Appaltatore dovrà adempiere alle indicazioni del Direttore dell'esecuzione, che ha la facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante lo svolgimento del servizio, anche modificando la previsione iniziale, per motivi legati all'operatività ed alla programmazione degli interventi.

L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità della Stazione appaltante, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore si impegna, sin d'ora, alle condizioni tutte contenute nel presente Accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, ad eseguire i predetti servizi sulla base di specifici eventuali contratti che verranno di volta in volta stipulati in relazione alle necessità della Stazione appaltante.

Il presente Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione appaltante nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo di servizi per un quantitativo minimo predefinito.

L'Appaltatore invece si impegna ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli interventi che la Stazione appaltante, in attuazione del presente Accordo quadro, deciderà di affidargli.

L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto nel presente Contratto sarà effettuato dal R.U.P.

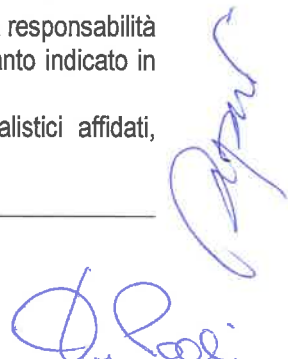
I servizi di cui al presente Accordo saranno affidati sulla base delle specifiche tecniche del Capitolato ed eventualmente integrate nei singoli Contratti applicativi.

Costituiranno parte integrante di ciascun Contratto applicativo, oltre agli eventuali elaborati di progetto e capitolati (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente Accordo, alle quali l'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi.

Collaborazioni

L'Appaltatore può avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi della Stazione appaltante per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta.

La Stazione appaltante viene esonerata da ogni tipo di responsabilità in seguito ai servizi specialistici affidati, riconoscendo come unica controparte responsabile l'Appaltatore.



Della nomina dei collaboratori di cui sopra, l'Appaltatore è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Stazione appaltante.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore e per la loro attività nulla è dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo paragrafo.

Subappalto

Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è ammesso esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dal medesimo articolo 105, nonché dall'art. 31 comma 8 e dagli atti della procedura di affidamento.

Il subappalto è comunque ammesso nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto tenuto conto sia della natura del servizio che del bando tipo n. 3 come aggiornato dall'ANAC.

Per la liquidazione ai subappaltatori si fa riferimento alle disposizioni del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Articolo 4 – Obblighi della Stazione appaltante

E' a carico della Stazione appaltante l'obbligo della messa a disposizione di idonea documentazione tecnica progettuale disponibile all'atto della stipula del contratto applicativo.

La Stazione appaltante si impegna a collaborare con il professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico, consentendogli ogni attività di accesso e controllo negli immobili di proprietà, ai documenti ed ai dati necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 5 – Responsabilità e obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione appaltante dello svolgimento delle attività affidate.

L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle proprie attività.

L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti i servizi e le prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore, in particolare, dovrà:

- svolgere le prestazioni affidate tenendosi in costante contatto la Stazione appaltante tramite il Responsabile del procedimento, il quale si fa carico di coordinare le attività di progettazione con quelle che verranno svolte dall'Ufficio tecnico di Interporto;
- partecipare nel corso della redazione del progetto alle riunioni presso gli uffici della Stazione appaltante, finalizzate alle verifiche preliminari ed accettazione del progetto in relazione alla risoluzione di eventuali problematiche ed agli obiettivi da raggiungere;
- tenere contatti e riunioni presso gli uffici del Comune di Pordenone, i Vigili del Fuoco, l'ASL, ecc. finalizzati all'ottenimento del permesso di costruire;
- garantire l'assistenza tecnico-amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Stazione appaltante da norme cogenti o prescrizioni da parte degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni.

Articolo 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, oltre alle premesse, la documentazione qui di seguito elencata:

- a) l'Offerta;
- b) il Capitolato tecnico prestazionale e allegati;
- c) la polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile e professionale;
- d) il Cronoprogramma.

I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione appaltante.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione del servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

In occasione degli affidamenti dei singoli interventi, il Capitolato tecnico potrà essere adeguato alle loro specificità ed alla normativa, amministrativa e tecnica, vigente in quel momento.

Qualora in fase di affidamento dell'intervento dovesse risultare necessario individuare una nuova prestazione non prevista nel Capitolato tecnico, si procederà alla determinazione del nuovo prezzo.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo Quadro si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al Capitolato generale d'appalto, al Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ART. 7 – Ammontare dell'appalto

Il compenso per le prestazioni professionali oggetto del presente contratto, tenendo conto delle prestazioni professionali da svolgere, del grado di complessità dell'incarico e nel rispetto della dignità professionale in relazione all'art. 2233 del Codice Civile, è stato determinato come segue:

- a) a percentuale secondo il D.M. 17.06.2016 relativamente alla categoria impianti
- b) a discrezione per quanto attiene le pratiche di prevenzione antincendio
- c) a vacanza per le attività non ricomprese nei punti precedenti.

Ai compensi per le prestazioni a percentuale, di cui al punto a), determinate secondo il D.M. 17.06.2016, viene applicato uno sconto pari al 40%.

Le prestazioni a discrezione, di cui al punto b), vengono compensate in base ad un previsione di spesa, per ogni specifico intervento, preventivamente accettato dalla Stazione appaltante.

Le prestazioni a vacanza, di cui al punto c), verranno valutate in base al tempo effettivamente impiegato dal professionista incaricato mediante applicazione della tariffa di euro/ora 50,00 e, nel caso di ausiliari Junior, euro/ora 40,00, escluse spese da determinare nella percentuale forfetaria del 20% in aggiunta all'importo di tariffa.

Ai compensi per le prestazioni professionali vanno aggiunti, e sono a carico della Stazione appaltante, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo per oneri previdenziali nella misura del 4% e dell'IVA nella misura del 22%.

Il valore massimo stimato dei servizi che potranno essere affidati per tutta la durata del presente accordo quadro, incluso il periodo opzionale, come risulta dall'offerta dell'appaltatore, ammonta a complessivi **euro 38.000,00**, comprensivo di ogni spesa e compensi accessori ed al netto di eventuali oneri previdenziali ed IVA, così ripartito:

Centro Servizi

Progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori di adeguamento antincendio autorimessa	euro 9.000,00
Pratica (SCIA) per l'ottenimento del pare dei VVFF	euro 5.000,00

Centro Intermodale

Collaudi e verifiche tecniche degli impianti	euro 2.000,00
Supporto per la redazione pratica l'ottenimento del certificato di agibilità – SCIA impianto antincendio	euro 8.000,00
Progetto di fattibilità tecnico economica impianti del magazzino raccordato	euro 4.000,00
Progetto di fattibilità tecnico economica per il completamento impianto di illuminazione piazzale	euro 2.000,00
Progetto di fattibilità tecnico economica impianto antintrusione	euro 2.000,00

Consulenze tecniche di supporto all'Ufficio tecnico

Prestazioni da quantificare a vacanza (pareri, ecc.) su specifica richiesta del RUP	euro 6.000,00
---	---------------

I costi della sicurezza interferenziali sono pari a Euro 0 (zero), in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza e non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali *(nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto e va altresì specificato se tali rischi*



siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all'operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali).

Il corrispettivo, determinato a "corpo", in riferimento ad ogni singolo intervento già definito, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente contratto e di tutti i documenti allegati.

Il corrispettivo per consulenze e pareri richiesti dal RUP, da valutare a "misura" e quantificato provvisoriamente in complessivi euro 6.000,00, verrà corrisposto con riferimento al tempo effettivamente impiegato e con l'applicazione della tariffa oraria in precedenza stabilita.

I corrispettivi esposti nel prospetto, ripartiti in relazione alle specifiche prestazioni, sono comprensivi dei rimborsi spese spettanti al professionista determinati nella misura del 20% del compenso per la prestazione professionale.

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatigli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione appaltante.

Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Articolo 8 – Contabilità e pagamenti delle prestazioni

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato gli importi dei servizi affidati con i singoli Contratti applicativi in esecuzione del presente Accordo quadro, comprensivi degli oneri per la sicurezza.

La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della procedura di affidamento e dell'eventuale costituzione della cauzione.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei servizi che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti applicativi dalla Stazione appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei Contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo quadro.

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno contabilizzate dopo la consegna della documentazione tecnica parziale per ogni fase operativa prevista.

La fatturazione delle prestazioni sarà emessa successivamente alla trasmissione in originale della documentazione richiesta in funzione dello specifico servizio.

Il pagamento delle predette quote di corrispettivo, in relazione alle prestazioni svolte, previa verifica del regolare svolgimento delle relative prestazioni e della regolarità contributiva, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:

Numero c/c IT69U0835636281000000000428

Le fatture dovranno pervenire esclusivamente mediante Sistema di Interscambio (Sdi) secondo il formato previsto dalle direttive dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il codice destinatario **ZRUT8VN** e tenendo conto che la Società è in regime di Split Payment.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

PESAVENTO OSCAR C.FISC. PSVSCR69A22F205W NATO A MILANO IL 22/01/1969

CASTIELLO NUNZIO C.FISC. CSTNNZ67E20F839V NATO A NAPOLI IL 20/05/1967

Articolo 9 – Requisiti - Garanzie

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico in parola, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

L'Appaltatore ha consegnato alla Stazione appaltante una polizza, stipulata con compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del "ramo responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, di responsabilità civile professionale che prevede una garanzia per un massimale di euro 2.500.000,00

La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese non previste.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti e, in caso di associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'Appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della Legge 4 agosto 2017, n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei progetti definitivo e esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente paragrafo, l'Appaltatore ha stipulato la polizza assicurativa in data 31.10.2019 con scadenza validità in data 31.10.2020, con la società AIG Europe Limited con sede secondaria a Milano, di cui si allega al presente contratto.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Articolo 10 – Regolarità fiscale

L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento apposite clausole che prevedano:

- i. l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale;
- ii. l'esecuzione dei pagamenti dei/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

Articolo 11 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti.

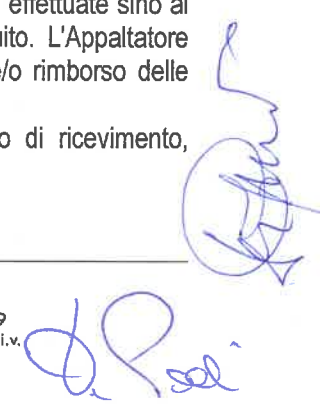
E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti.

Articolo 12 - Recesso.

La Stazione appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei contratti, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché del [10% (dieci per cento)] del corrispettivo del servizio non eseguito. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto di seguito indicato nel presente contratto.



Articolo 13 – Risoluzione del contratto.

Per la risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione appaltante avrà, inoltre, il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o PEC ex art. 1454 c.c., nei casi qui di seguito indicati:

- a) inadempimento alle disposizioni contrattuali, del R.U.P. o del direttore dell'esecuzione del Contratto circa i tempi di esecuzione;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- c) sospensione dei servizi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal Contratto;
- e) cessione anche parziale del Contratto;
- f) scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo delle attività;
- h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- i) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

Il Contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, raccomandata A/R, PEC).

In caso di risoluzione del Contratto, la stazione appaltante provvederà ad agire per il ristoro dell'eventuale danno subito.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma al verificarsi della risoluzione la Stazione appaltante tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

Articolo 14 – Riservatezza e proprietà dei documenti.

L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione appaltante all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione appaltante e devono essere alla stessa restituiti al completamento dei servizi.

Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico del Progetto e dei singoli elaborati che lo compongono e degli elaborati prodotti all'esito delle attività di rilievo, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Pertanto, la Stazione appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta.

L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

Articolo 15 – Controversie - Rinvio

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente disciplinare di incarico - comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione - saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Pordenone.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in materia, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Articolo 16 – Codice di comportamento.

L'Appaltatore si obbliga a operare/svolgere l'attività oggetto del presente contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice etico fatto proprio dalla Stazione appaltante che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e accettare ed integralmente disponibile nel sito della stazione appaltante.

Articolo 17 – Elezione domicilio

Per tutti gli effetti del presente atto il professionista elegge domicilio legale presso la sede di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile.

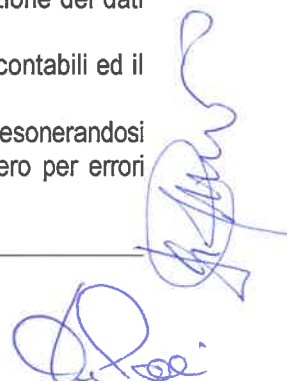
Articolo 18 – Adempimenti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 - Regolamento UE 216/679 entrato in vigore il 25.05.2018

Le parti danno atto di essere informati che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Nel corso del rapporto contrattuale le parti potranno fornirsi dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 ("materia di protezione dei dati personali").

I dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell'esecuzione dell'incarico, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Le parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori



derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Pertanto, ai fini dell'esecuzione del presente incarico, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essere state debitamente informate in merito al trattamento dati personali e di autorizzarne il reciproco trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Articolo 19 - Obblighi di tracciabilità flussi finanziari (Legge n. 136/2010)

Fermo restando quanto precede, l'Appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico e dovranno riportare: i codici C.I.G. e C.U.P., CODICE UNIVOCO e motivazione specificando la percentuale di corrispettivo contrattuale della quale si richiede il pagamento.

La Stazione appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 della L. 136/2010, Interporto S.p.A. procederà nei confronti dei contratti stipulati tra l'Appaltatore e i subappaltatori alla verifica dell'avvenuto inserimento, a pena di nullità assoluta, di apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla anzidetta legge.

L'appaltatore che, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L. 136/2010, ha notizia dell'inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente Interporto spa e la Prefettura territorialmente competente.

Articolo 20 – Modello Organizzativo (ex D.Lgs. 231/2001)

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone spa, in conformità al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il proprio Codice etico quale parte integrante del proprio Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito www.interportocentroingrosso.com alla sezione "Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali".

Tutti i fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito da Interporto.

Articolo 21 – Responsabile del trattamento dei dati

Responsabile del Trattamento dei dati è il sig. Bortolussi Giuseppe, Amministratore Delegato della Società. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 03/06/2003 n. 196.

Articolo 22 – Responsabile del procedimento

La persona incaricata a svolgere le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Responsabile dei Lavori è il p.i. De Paoli Alfredo (tel. 0434573144, e-mail: depaoli@interportocentroingrosso.com).

Articolo 23 – Spese contrattuali, imposte, tasse.

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle attività;
- c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, fossero necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore. Trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi.

In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Articolo 24 – Clausola risolutoria

Le parti convengono che l'efficacia del presente contratto resta sospensivamente condizionata fino all'esito positivo di tutte le residue verifiche in corso sul possesso di tutti i requisiti dichiarati in sede di gara. In caso di esito negativo, anche di una sola di esse, l'aggiudicazione non acquisterà efficacia e non si darà corso al presente contratto. In tal caso nulla sarà dovuto, nemmeno a titolo di rimborso spese o indennizzo, da parte di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.

InArtech s.r.l.
Ing. Oscar Pesavento



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
p.i. De Paoli Alfredo



visto:

L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI INTERPORTO-CENTRO INGROSSO DI PORDENONE SpA
Rag. Giuseppe Bortolussi





**SCHEMA CURRICULUM
PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
DI IMPORTO FINO A EURO 418.000,00**

Il sottoscritto, PESAVENTO OSCAR

nato a MILANO il 22/01/1969

residente a CEGGIA (VE) via GIORGIONE, N.544/B

Codice fiscale PSV SCR 69A22 F205W, Part. IVA _____

in qualità di:

(barrare la casella corrispondente)

☐ libero professionista singolo con sede in _____

☐ legale rappresentante dello studio professionale associato _____ con
sede in _____

☐ legale rappresentante della società di professionisti _____ con
sede in _____

☒ legale rappresentante della società d'ingegneria INARTECH S.R.L.
con sede in SAN DONA' DI PIAVE VIA GARDA, N.10/3

☐ legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria _____
con sede in _____

**ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R.
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate con la presente**

DICHIARA

di aver eseguito nel decennio antecedente la pubblicazione dell'Avviso, le seguenti prestazioni suddivise secondo le tipologie di prestazioni di cui alla tabella riportata nella SEZIONE 3 dell'appendice al "Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco degli operatori economici di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.:

Numero e denominazione della tipologia di prestazioni (es. n.1 - edifici industriali)

N.1 - AMPLIAMENTO FABBRICATO COMMERCIALE

Titolo dell'opera	Stazione appaltante o committente	Prestazioni svolte	Anno	Classe e categoria/ ID opere e importo	Importo dell'incarico	Ruolo
AMPLIAMENTO FABBRICATO ATTIVITA' COMMERCIALE	SME S.P.A.	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMP. ELETTRICI, MEC E DIR. LAVORI	2009 2012	SERV.DI ARCH.E ING. CAT. IMP. ID IA.01-IA.02-IA03	€ 41.000,00	PROGETTISTI IMPIANTI

Numero e denominazione della tipologia di prestazioni**N.2 - CENTRO TURISTICO RESIDENZIALE CAORLE**

Titolo dell'opera	Stazione appaltante o committente	Prestazioni svolte	Anno	Classe e categoria/ ID opere e importo	Importo dell'incarico	Ruolo
NUOVO CENTRO TURISTICO E RESIDENZIALE CAORLE	MARINA VERDE S.R.L.	PROG. PRELIM, DEF. E ESECUTIVA CON DIREZ. LAVORI	2013	SERV. DI ARCH.E ING CAT. IMP. ID IA.01-IA.02-IA03	€ 38.000,00	PROGETTISTI IMPIANTI

Nella/e suddetta/e tabella/e sono riportati i principali incarichi professionali afferenti alle sole tipologie di prestazioni e categorie per le quali si richiede l'iscrizione, svolti nell'ultimo decennio, specificando:

- Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato committente;
- Oggetto della prestazione, livello di progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva) o tipo di prestazione (collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc.);
- Classe e categoria dell'opera secondo il DM 17.6.2016 e relativo importo ovvero l'importo dei lavori per cui è resa la prestazione (collaudo, coordinamento, ecc.);
- Anno di esecuzione della prestazione;
- Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali contribuzioni, relativo alle categorie/tipologie di prestazioni per le quali si richiede l'iscrizione;
- Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell'incarico, co-progettista, collaboratore, ecc.).

Nei casi di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti o consorzi stabili tra professionisti la scheda curriculum dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Non verranno presi in considerazione curriculum redatti in forma diversa dalla compilazione della tabella né ulteriore diverso materiale presentato.

Luogo e data SAN DONA' DI PIAVE, 20.09.2017

FIRMA DEL DICHIARANTE

InArTech s.r.l.
Via Garda, 10/37 - Tel./Fax 0421 222829
30027 - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
Partita IVA 03675400273
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

NOTE

Allegare fotocopia di documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

La dichiarazione deve essere sottoscritta:

- dal libero professionista singolo;
- dal legale rappresentante dello studio associato;
- dal legale rappresentante della società di professionisti o dal legale rappresentante della società d'ingegneria o del consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria.